



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

E-mail: esecuzione.tribserv.perugia@giustiziacert.it

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2020/1239, emessa in data 03-12-2020 e depositata in Cancelleria in data 10-12-2020, relativo a ' ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di PERUGIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Commissariato di P.S. di SPOLETO - per quanto di competenza

- Notifica tramite SNT all'avv. **PASSIONE MICHELE GIACOMO - VIA LUIGI SALVATORE CHERUBINI - FIRENZE**

- Notifica tramite SNT all'avv. **RASCHI MIRNA - VIA POSSIDONEA N. 36 - REGGIO DI CALABRIA**

- *UFFICIO di PERUGIA*

- Casa Reclusione di SPOLETO LOCALITA' MAIANO N.10
per la notifica a

PERUGIA, 11-12-2020

IL CANCELLIERE,
Dario Gili



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS 2018/2080

ORDINANZA N° 2020/1239

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da :

dott. Niela Flavia RESTIVO	Presidente
dott. Fabio GIANFILIPPI	Magistrato Sorv. Spoleto
dott. Elisa PIMPINICCHI	Esperto
dott. Marco LILLI	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 3.12.2020, e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS 2018/2080 promosso da _____, nato a _____ l _____, detenuto presso la Casa Reclusione di _____ in esecuzione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Appello Reggio Calabria in data 15.05.2014; poi modificato con suss. provv. rideterminazione pena in data 18.04.2019, procedimento avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento di inammissibilità di istanza di permesso premio emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;

OSSERVA

Con provvedimento in data 8.11.2018 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile l'istanza diretta ad ottenere la concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter ord. penit. pervenuta da _____ motivando ciò con la considerazione che l'interessato espia la pena dell'ergastolo in relazione al titolo sopra citato per delitti rientranti nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit., ostativi perciò alla concessione del permesso.

Si aggiungeva che il _____ aveva tentato in passato anche la strada della richiesta di declaratoria di impossibilità della condotta collaborativa ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 bis ord. penit., unica alternativa ad una collaborazione effettiva con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. per superare

l'altrimenti assoluta ostatività alla concessione di benefici, ottenendo però una pronuncia negativa su punto da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia con l'ordinanza in data 19.07.2012, che la riteneva ancora praticabile.

La difesa del reclamava dinanzi al Tribunale di sorveglianza sostenendo che l'interessato si trova oggi in esecuzione di quote di pena per delitti diversi da quelli interamente ostativi ricompresi nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit., anche alla luce dell'insegnamento della S.C. per il quale in caso di cumulo giuridico che abbia condotto alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno occorre sciogliere il cumulo in favore del condannato e ritenere che, mediante il predetto isolamento diurno, l'interessato abbia espiato già metà della pena temporanea relativa a delitto ostativo.

In subordine, in caso di mancato accoglimento del reclamo nei termini sin qui enunciati, la difesa dell'interessato chiedeva che il Tribunale di sorveglianza sospendesse la sua decisione in attesa della risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla S.C. con ordinanza n.57913/2018 circa l'art. 4 bis comma 1 ord. penit. nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dalla stessa norma, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio, poiché in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, la richiesta di permesso dovrebbe considerarsi comunque ammissibile e, a quel punto, l'interessato meriterebbe, dopo lunga detenzione, la concessione del permesso richiesto.

Il procedimento che oggi prosegue è stato invece sospeso all'udienza del 23.05.2019, per rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit. nella parte in cui esclude che il condannato alla pena dell'ergastolo in relazione a condanne per delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni ex art. 416 bis cod. pen. di cui abbia fatto parte, che non abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter ord. penit., possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio.

La premessa in punto di rilevanza della questione sottoposta all'esame del Giudice delle leggi era che non potesse accogliersi la ricostruzione difensiva circa l'ammissibilità del chiesto permesso premio per avere il già interamente espiato la quota di pena relativa a delitti ostativi, poiché rientranti nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit.

Infatti l'interessato esegue la pena dell'ergastolo con isolamento diurno (già svolto) in relazione a quattro condanne, confluite in un provvedimento di cumulo, rispettivamente alla pena di anni 5 di reclusione per partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. (sentenza Corte Appello Messina 17.06.2000), dell'ergastolo con isolamento diurno per omicidio commesso nel contesto e per le finalità della guerra tra cosche di ndrangheta avvenuta nel territorio reggino alla

fine degli anni '80, dunque finalizzata all'agevolazione del gruppo criminale di appartenenza (sentenza Corte Assise Appello Reggio Calabria 23.06.2000), di anni 13 di reclusione per estorsione aggravata, fatto commesso nell'anno 1993 (sentenza Corte Assise Appello Reggio Calabria 3.04.2001) e di anni 30 di reclusione nuovamente per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio commessi nel contesto della guerra di ndrangheta, fatti del 1989 (sentenza Corte Assise Appello Reggio Calabria 9.05.2001).

Da ultimo, pronunciandosi su una richiesta di continuazione da parte dell'interessato, la Corte Assise Appello Reggio Calabria ha ulteriormente chiarito come gli episodi omicidiari di cui il

si è reso protagonista si collegano alle finalità perseguite dalla cosca, nella quale il condannato, con grado di "sgarrista" (per come ricostruito anche nella già citata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia) ricopriva un ruolo attivo nelle attività estorsive e nei gruppi di fuoco protagonisti degli scontri con i clan avversi tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90.

L'intera pena dell'ergastolo risultava pertanto ostativa alla concessione del permesso premio, né l'operazione dello scioglimento del cumulo, per come elaborato dalla giurisprudenza della S.C., poteva in un caso simile comportare alcun vantaggio per l'interessato, in presenza di almeno una condanna ostativa che già prevede la pena perpetua. Neppure veniva correttamente evocata la giurisprudenza della cassazione, esemplificata da ultimo nella sentenza n. 988 del 27.09.2017, a mente della quale "in materia di richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione del condannato in espiatione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo ex art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiatione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà." poiché nel caso che ci occupa ad essere ostativa non è la sola pena temporanea concorrente, ma la stessa pena dell'ergastolo, legata appunto alla commissione di un delitto ostativo.

Da tale ricostruzione conseguiva la correttezza della motivazione sul punto del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto.

Deve prendersi atto che, con la sentenza 253/2019, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione sollevata in relazione all'odierno procedimento. E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. penit., allorché siano

stati acquisiti elementi tali da escluder sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Per l'odierno procedimento l'interessato ha fatto pervenire vari scritti, nel primo dei quali ricorda il proprio percorso detentivo descritto come improntato alla presa di distanza dai gravi fatti di reato agiti, per i quali lo stesso afferma di mostrare scoramento e distacco, e si aggiungono ulteriori elementi ritenuti utili alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Il [redacted] afferma di essersi dedicato, come segnale ulteriore del proprio cambiamento, alla scuola, diplomandosi all'istituto d'arte ed essendo ora diplomando anche presso l'istituto alberghiero (entrambe opportunità formative presso la Casa Reclusione di Spoleto, conseguita ormai anche quest'ultima), con l'intenzione di iscriversi ad un corso di laurea di sociologia, nonché partecipando a concorsi di poesia, con la speranza un giorno di poter vivere una vita serena.

La difesa dell'interessato ha fatto pervenire ampia memoria con la quale richiede che il Tribunale di sorveglianza, superata l'ostatività assoluta che gli precludeva una valutazione in concreto della posizione del [redacted], possa valutarla senza ulteriori rinvii e tenga conto, sotto il profilo dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato, dei provvedimenti con i quali nell'anno 2005 proprio il Tribunale di sorveglianza di Perugia considerò illegittima la proroga della sua sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit., e nell'anno 2010 il DAP ne dispose la declassificazione dal circuito ASI al circuito AS3.

Il Collegio ha ritenuto che tali spunti di approfondimento fossero sufficienti ad avviare una ampia istruttoria cui si è, attraverso vari rinvii, proceduto, mediante acquisizione di note dalla DDA competente e dalla DNA circa l'attualità di collegamenti e la pericolosità del condannato, di note dal COSP Perugia, di note dalle forze dell'ordine operanti nei territori di origine, anche con riferimento alla attuale operatività del clan già di appartenenza e alla condotta dei congiunti del condannato, nonché alla loro eventuale contiguità a gruppi criminali organizzati operanti sul territorio, anche tenuto conto del loro tenore di vita, da confrontarsi con le informazioni acquisite mediante informative dalla Guardia di Finanza.

Sono inoltre stati acquisiti relazione di sintesi circa il percorso intramurario del [redacted] nel corso della detenzione, iniziata, senza soluzione di continuità, nel marzo 1995, ed elenchi dei colloqui visivi e telefonici svolti negli ultimi anni, per verificare con quali persone lo stesso abbia mantenuto i pur limitati contatti che la detenzione gli ha consentito.

Alla difesa è stato pure consentito di interloquire circa le risultanze istruttorie, con successive produzioni documentali (da ultimo alcuni provvedimenti giurisdizionali emessi nei confronti di [redacted]).

Si conclude, infine, con un riferimento all'assenza di contributi collaborativi e dell'assenza di elementi da cui dedurre una cessazione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata.

La nota dei Carabinieri di Reggio Calabria riferisce elementi tutti legati al passato criminale del condannato, ricordando che fu tratto in arresto nel marzo 1995, dopo quasi due anni di latitanza, e si aggiungono i dati poi confluiti nella nota della DDA.

La Questura di Reggio Calabria segnala, tra l'altro, che la "vox populi" ne riferisce la separazione da

La DIA Reggio Calabria ripercorre le operazioni investigative condotte, anche in anni recenti, sulle organizzazioni criminali operanti nelle zone di interesse, e coinvolgenti anche soggetti definiti come "esponenti della cosca", e tuttavia non vi si fa riferimento all'interessato o al suo nucleo familiare, e neppure alle persone indicate come ai vertici del gruppo criminoso nella nota pervenuta dalla DDA.

La Casa Reclusione di Spoleto ha allegato elenchi dei colloqui visivi e telefonici svolti dal a partire dall'anno 2015, con i familiari più stretti, nonché della corrispondenza epistolare intrattenuta all'interessato (tuttavia non sottoposto a censura della corrispondenza e perciò senza che se ne conoscano i contenuti).

Con nota a chiarimento, successivamente richiesta, l'istituto penitenziario ha precisato che il non ha mai incontrato a colloquio o telefonato a con la quale contrasse matrimonio in costanza di detenzione. Sul punto, anzi, la difesa ha prodotto documentazione circa la separazione consensuale tra i due, intervenuta in data risalente, e spiegata nelle note dell'area trattamentale con riferimento alla condizione di ergastolano in via definitiva poi assunta dal condannato.

Circa la corrispondenza, il in udienza ha affermato di mantenere rapporti sporadici con numerose persone, quale unico metodo per relazionarsi all'esterno, ed anche con quelle indicate nella nota pervenuta dalla DDA, ma essenzialmente in occasioni festive e per scambiarsi auguri. In effetti dalla lettura dei lunghi elenchi di corrispondenza, per la grandissima parte con stretti familiari o avvocati, si evincono anche sporadiche missive da o per o o, in un numero di una o due nel corso di due anni ed in effetti significativamente in dicembre e marzo/aprile, i periodi connessi alle Feste del Natale e della Pasqua.

La Questura di Reggio Calabria, con nota del 24.06.2020, ha riferito anche circa i congiunti più stretti del attestando che la madre dello stesso, è immune da pregiudizi; sorella, è coniugata con, ed entrambi risultano immuni da pregiudizi; , fratello, annovera pregiudizi penali (ultimo fatto una ricettazione del 2012 – ma in realtà al casellario si verifica che è un fatto dell'anno 2002, non

seguito da altre emergenze penali) ed è risultato controllato a giugno 2019 con
, persona poi nel 2020 attinta da una ordinanza di custodia cautelare per violenza privata
aggravata dall'art. 7 L. mafia (al casellario di quest'ultimo non figurano allo stato precedenti
penali), nonché ancora con altri pregiudicati; , fratello, ha pregiudizi di polizia
anche per associazione a delinquere di stampo mafioso e reati contro la fede pubblica dell'anno
2013 (ma al casellario non presenta che un precedente per violazione norme in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro dell'aprile 2012), ed è coniugato con e risulta immune da
pregiudizi; la coppia risulta a sua volta genitrice di tre figli, che risultano sostanzialmente immuni
da pregiudizi.

La difesa dell'interessato, in ordine agli elementi forniti nelle predette informative sulla pericolosità
del condannato, ha prodotto innanzitutto copia dei provvedimenti con i quali il Tribunale di
sorveglianza di Perugia il 21.07.2005 dispose la disapplicazione del regime differenziato di cui
all'art. 41 bis ord. penit. in favore del condannato, nonché del provvedimento della Direzione
Generale detenuti e trattamento che, ad ottobre 2010, dispose la declassificazione dell'interessato
dal circuito AS1 al circuito AS3.

Nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza si afferma che, a fronte di reati in espiazione per
fatti piuttosto remoti, non emergono elementi che consentano di confermare, nell'attualità,
l'inserimento del nell'ambito della criminalità organizzata e la permanenza,
nell'organizzazione di riferimento al tempo dei fatti, di un suo ruolo significativo. Si aggiunge che
non emerge che il , persona che comunque non ha mai avuto ruoli apicali, ma meramente
esecutivi rispetto ad ordini impartiti dai capi, abbia assunto atteggiamenti prevaricatori nel corso
della detenzione, né è mai risultato, nel periodo in cui non era sottoposto al regime differenziato,
che lo stesso si sia fatto latore di attività illecite nel contesto carcerario, mentre non venivano forniti
elementi attualizzanti di sorta.

Nel provvedimento di successiva declassificazione, a cinque anni da quello di disapplicazione del
regime differenziato, il DAP definisce le esigenze di sicurezza penitenziaria "soggettivamente
attenuate" e perciò procede all'inserimento nel circuito di attuale appartenenza.

Ancora nelle produzioni difensive, nonché all'esito di apposita istruttoria disposta dal Tribunale di
sorveglianza, possono leggersi provvedimenti giurisdizionali dai quali si desume una pericolosità
sociale cessata nei riguardi di numerosi soggetti citati con posizioni verticistiche o comunque di
sodali attivi del gruppo criminale di riferimento. In particolare, il ritenuto vertice del gruppo,

, è stato destinatario il 9.07.2020, di ordinanza di cessazione della pericolosità e
contestuale revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata applicatagli, in cui si legge come
l'interessato non soltanto si sia astenuto dal commettere reati ma anche da frequentazioni

controindicate, osservante alle prescrizioni e puntuale nei rapporti con l'Uepe, orientato ad uno stile di vita incentrato su prospettive di tipo familiare. Analogamente l'....., persona per altro affetta da importanti patologie, ha ottenuto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, per la ritenuta cessata pericolosità sociale, con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria in data 26.01.2017 (ancora una volta in assenza di frequentazioni controindicate, nonostante l'inserimento nel contesto di provenienza nel quale erano più probabili rapporti con gli ambienti della criminalità organizzata, secondo le motivazioni del provvedimento in atti).

condannato per un fatto associativo risalente agli anni '80, ha ottenuto la declaratoria di cessata pericolosità sociale e conseguente revoca della libertà vigilata con provvedimento già del maggio 2009, mentre si è visto revocare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con provvedimento della Corte Assise Appello Reggio Calabria in data 15.11.2013 (nelle motivazioni si evidenzia il percorso penitenziario realizzato dall'interessato, con permessi premio positivamente fruiti, e il ravvedimento che ne è conseguito).

La difesa ha, ancora, allegato che il nucleo familiare del non gode di un agiato tenore di vita ed in effetti, dall'istruttoria compiuta mediante la Guardia di Finanza competente, vengono documentati in favore dell'interessato e dei suoi stretti congiunti, modesti redditi essenzialmente da pensione.

La Casa Reclusione di Spoleto ha fatto pervenire copiosi atti di osservazione confluiti in relazioni di sintesi e successivi aggiornamenti in ordine al percorso penitenziario del Vi si succinge l'anamnesi familiare di una persona che si avvicina alla criminalità organizzata da una famiglia che non le è connessa, sotto la spinta del desiderio di raggiungere una vita agiata e frequentazioni prestigiose. Questi miraggi, per espressa affermazione dell'interessato, conducono a risultati del tutto opposti, al punto che persino il rapporto con la moglie naufraga definitivamente, sino alla separazione molti anni or sono.

Lunga e profonda l'indagine descritta circa i reati commessi. Il individua oggi con consapevolezza, secondo gli operatori, la differenza che percepisce tra il timore e il rispetto e comprende l'illusione che l'appartenenza al gruppo criminale gli dava. Si confronta con il numero elevato di vittime della sua attività criminale, ricorda con terrore quegli anni e riconosce che nell'arresto e nella detenzione vi è stato per paradosso la sua salvezza, che al tempo non poteva perseguire però in autonomia senza con ciò mettere in pericolo i propri familiari (nelle memorie

scritte per l'udienza si sottolinea più volte questa difficoltà a coinvolgere terzi e il timore delle conseguenze drammatiche che sarebbero potute scaturire per i suoi familiari sul territorio).

Circa il percorso intramurario si attesta una condotta irreprensibile, ed un impegno particolare nella scuola, nella pittura, nella lettura, nella scrittura e nella poesia, che trova particolarmente congeniale. In quest'ultima è percepita una valenza "terapeutica", che gli ha restituito una dimensione intima che non credeva di possedere.

Non si è mai sottratto agli incontri con l'esperto psicologo, che ha a lungo ragionato con il condannato della scaturigine dei reati, ne ha colto un tratto narcisistico, che oggi, sotto forma di bisogno di conferme e riconoscimento, lo ha però guidato nel percorso trattamentale: "un nuovo contesto in cui egli può esprimere se stesso e relazionarsi in modo efficiente".

Il "locus of control" tende a spostarsi sull'esterno, sul contesto che lo ha illuso e tradito, anche se non per questo è incapace di assumere posizioni di comando/guida.

Nel contesto di un percorso religioso, che il - sta ora affrontando, il detenuto ha avviato una revisione critica del proprio passato rispetto alla quale emerge la necessità di approfondimenti rispetto al ruolo avuto, che viene ancora eccessivamente circostanziato. In effetti però, dicono gli operatori, occorre dare atto all'interessato che nel corso del tempo ha preso sempre più coscienza della gravità dei suoi comportamenti. Non mancano i momenti di commozione profonda nel racconto e di dolore.

In un aggiornamento successivo, che non evidenzia alcuna involuzione comportamentale, si riporta il conseguimento di un secondo diploma di studi, con lode, e si aggiunge che "la linea delle riflessioni rispetto alla propria esistenza di sono mantenute di autocritica rispetto alle scelte fatte e comunque di una sempre maggiore consapevolezza non solo della gravità dei reati compiuti, ma anche della profonda distorsione dei valori sociali contenuti nella cultura criminale che per un tempo importante gli è appartenuta". Oggi, si aggiunge, il ha sviluppato un livello di consapevolezza tale da permettergli un'adeguata revisione critica. Si ritiene un uomo diverso, che grazie al carcere è in grado di leggere diversamente la realtà, tanto che sono presenti pensieri e propositi positivi rispetto ad una progettualità futura che gli consenta di dimostrare il cambiamento in lui avvenuto nel corso di questi anni.

Alla luce della complessa istruttoria sin qui succinta, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ritiene accoglibile il reclamo del condannato e concedibile perciò il chiesto permesso premio, che tuttavia dovrà avere una mera durata oraria ed essere presidiato da peculiari prescrizioni per contemperare adeguatamente i profili di pericolosità sociale residua altrimenti deducibili dagli atti. Dovrà in particolare curarsi l'accompagnamento costante di un familiare e lo svolgimento in ambito locale, in lontano dai luoghi di origine, comunque controindicati per quanto riferito in atti.

Deve ricordarsi in questa sede che, in correlazione con la richiesta di permessi premio, i delitti inseriti negli elenchi dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit. sono presidiati da una presunzione negativa, ormai soltanto relativa, di permanenza del vincolo associativo con il gruppo criminale di riferimento. Per poter accedere al beneficio occorre che l'interessato alleggi elementi significativi della rescissione di quel vincolo e dell'assenza di un pericolo di ripristino dei collegamenti criminali, cui fa seguito compiuta istruttoria del Tribunale di sorveglianza che deve essere in grado di verificare la sussistenza di elementi che escludano tali pericoli.

Nel caso di specie, alle perspicue allegazioni di parte, è stata di riscontro ampia istruttoria. Emerge dalle note una condotta intramuraria venticinquennale nel corso della quale non risulta che l'interessato sia mai stato fatto oggetto di indagini per fatti di criminalità organizzata o diversi, né si sono evidenziate negative frequentazioni intramurarie, oppure uno stile detentivo caratterizzato da modalità prevaricatorie tipiche della subcultura criminale di appartenenza. Al contrario, le note in atti parlano di adesione al trattamento e di impegno nelle attività predisposte in suo favore, nonché amplissima disponibilità a riferire di sé e della sua esperienza di vita. Di più, viene chiaramente enunciata l'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte devianti e la presa di distanza dai gruppi criminali organizzati, con attestazioni, anche riguardo le vittime dei reati e il più complesso contesto in cui si svolsero i fatti, che sono stati ampiamente ribaditi nelle memorie depositate dall'interessato in atti. Un percorso di cambiamento che risulta anche collegato ad un vissuto religioso scoperto in carcere, e ad una crescita culturale che lo hanno condotto ad un lungo impegno negli studi.

In tal senso può leggersi il riferimento del [redacted] al suo percorso penitenziario come ad un elemento significativo del suo distacco dal gruppo criminale e all'assenza di pericolo di ripristino acquista un valore centrale.

E' un dato non sufficiente in sé, per come insegnato dalla stessa sentenza Corte Cost. 253/2019. Occorre suffragarlo con elementi ulteriori, che sembrano al Collegio comunque raccolti grazie alla complessa istruttoria compiuta. Da lungo tempo, infatti, è emerso che il [redacted], autore di efferati delitti sino all'inizio della detenzione, è stato inizialmente attenzionato con il regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. penit., che ha subito per molti anni, sino all'annullamento da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, proprio sulla base dell'assenza di elementi attuali per definirne il pericolo di collegamenti con i gruppi criminali organizzati nei territori di origine. Questo dato è stato confermato da una successiva ulteriore declassificazione, né sono emersi comportamenti sintomatici di un indirizzo diverso nell'osservazione più recente compiuta.

D'altra parte, i colloqui visivi e telefonici si sono svolti con familiari che non sono risultati direttamente attinti da pregiudizi significativi, mentre la corrispondenza epistolare ha riguardato

episodicamente correi o persone legate alla famiglia ma con cadenze temporali tanto dilatate da non apparire in questa sede di particolare significato.

Sotto tale profilo, inoltre, le note sulla pericolosità pervenute, considerano ancora attuale il gruppo criminale di appartenenza dell'interessato: elencando una lista di soggetti ritenuti apicali, che sono stati in contatto con il [redacted] e ora hanno fatto rientro sul territorio. Per i principali di essi, però, sono in atti provvedimenti giurisdizionali (vd. tra gli altri i casi di [redacted] e [redacted]) che attestano *expressis verbis* la cessazione della pericolosità sociale con revoca delle misure di sicurezza della libertà vigilata loro imposte, e si tratta di persone che, a differenza dell'interessato, hanno fatto reingresso da tempo nel territorio di origine ed avrebbero avuto maggior facilità nel riallacciare rapporti, che però non risultano.

Infine, pur essendo attestate operazioni di polizia che hanno coinvolto anche soggetti ritenuti appartenenti al gruppo [redacted] nel corso degli anni successivi al 2010 o più recenti, mai negli stessi si parla del [redacted] o di altri componenti del suo nucleo familiare allargato (tenuto conto delle indagini svolte sui fratelli e sui nipoti), con il quale il condannato ha mantenuto contatti effettivi nel corso di questi anni. Su questi ultimi, infine, le note neppure hanno riferito circa un tenore di vita non giustificabile in rapporto ai modesti redditi di cui lecitamente dispongono.

Tali elementi di sostanziale non intraneità del contesto familiare rimasto sul territorio a dinamiche di criminalità organizzata, unitamente alla lunghissima detenzione senza elementi sintomatici di una vicinanza al gruppo di appartenenza, ed anzi con estraneità pure di coloro che a suo tempo ne erano i capi, alle dinamiche più attuali della criminalità organizzata del contesto di origine, consentono dunque di ritenere che, per il percorso di maturazione personale e per gli elementi di revisione critica sin qui evidenziati, sussistano dati da cui evincere la rescissione del vincolo del condannato con il contesto criminale e l'assenza di un pericolo di loro ripristino, anche tenuto conto del ruolo meramente esecutivo da sempre riconosciuto all'odierno istante.

Appare quindi proficuo procedere nella sperimentazione dell'istante mediante la chiesta esperienza premiale, che costituirà ulteriore passaggio significativo del percorso intramurario dell'istante che deve proseguire sotto il profilo dell'approfondimento della riflessione critica, e che consentirà di valutare, dopo una così lunga detenzione, la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni impostegli.

Si appalesa tuttavia necessario, al fine di evitare un qualsiasi astratto rischio, comunque da escludersi, alla luce della documentazione e del percorso personale del detenuto, di riallaccio con ambienti criminali, che l'esperienza premiale sia svolta sul territorio locale e con adeguate stringenti limitazioni.

Per tutte le ragioni sin qui addotte deve quindi concedersi all'interessato il chiesto permesso premio, in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto.

P. Q. M.

ACCOGLIE

Il reclamo proposto da _____, sopra meglio generalizzato, per quanto leggibile in parte motiva avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di permesso premio emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto l'8.11.2018 e per l'effetto

CONCFDE

All'interessato, come sopra generalizzato, permesso della durata di giorni 1 (uno), con decorrenza dalle ore 8,00 e scadenza alle ore 18,00 del giorno che sarà concordato con la Direzione della Casa Reclusione di Spoleto, che trascorrerà in Spoleto con l'accompagnamento di un familiare;

IMPONE

A _____ li rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) presentarsi in compagnia del familiare che lo preleverà dall'istituto penitenziario all'inizio del permesso e ve lo riaccompagnerà al termine, entro un'ora dalla sua uscita dal carcere, al Commissariato di p.s. di Spoleto, che viene incaricato della vigilanza del condannato;
- 2) non allontanarsi dal territorio del Comune di Spoleto;
- 3) non porsi alla guida di auto o motoveicoli di qualsiasi genere, né assumere alcun tipo di contatto personale con persone pregiudicate;
- 4) non portare armi o strumenti atti comunque ad offendere;
- 5) non consumare alcolici e non assumere sostanze stupefacenti;
- 6) tenere sempre con sé copia del presente decreto;

DISPONE

che l'eventuale inosservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni, che dovrà essere immediatamente segnalata a questo Ufficio anche e principalmente dalla Questura cui è affidata la vigilanza del condannato, comporterà la revoca automatica del presente permesso, con la conseguenza che il detenuto dovrà, se necessario, essere ricercato senza indugio e tradotto, quindi, nell'istituto penitenziario di provenienza;

MANDA

per l'esecuzione alla Casa Reclusione di Spoleto, che provvederà anche a comunicare il presente provvedimento al Commissariato di p.s. di Spoleto ed all'UEPE di Perugia;

Comunicazioni come per legge.

Spoleto, 3.12.2020

Il magistrato di sorveglianza est. Il Presidente

Fabio Gianfilippi

Nicla Flavia Restivo

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Depositato in Cancelleria

Il 10/12/2020

IL CANCELLIERE

(Dario Grilli)